



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CERVARO

Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr) Cod.Mecc. FRIC843003

☎ Uffici 0776/367013 fax 0776/366759 ✉ FRIC843003@istruzione.it ✉ PEC FRIC843003@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 90032220601 Cod.I.P.A. UFR501

Al personale scolastico

Oggetto: Pianificazione delle attività scolastiche in presenza – Misure di sicurezza - Possesso ed esibizione del Green Pass

Il dirigente scolastico

Visto i documenti:

- la CM 1107 del 22 luglio 2021;
- il DL 111 del 6 agosto 2021;
- il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022);
- i verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021;
- la CM n. 0000900 del 18/08/2021;

Considerato l'imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022;

Comunica

Che vengono confermate le misure di sicurezza dello scorso anno, ovvero l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età), igienizzazione delle mani, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

A queste misure si aggiunge un'importante novità, ovvero la certificazione verde COVID-19 (Green Pass), introdotta dal DL 111 all'art. 1 comma 6, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data indicata come termine dello stato di emergenza. La norma definisce, al contempo, l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde. La certificazione verde, definita dal Ministro dell'Istruzione una ulteriore misura di sicurezza, è rilasciata nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi);
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti.

A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di

specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente. Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione. Nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore; ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Si ribadisce, al riguardo, che la copertura dei costi relativi ai tamponi molecolari o ai test antigenici sarà, sulla base delle indicazioni contenute dalla citata C.M. n. 0000900 del 18/08/2021, gratuita SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, per i quali è altresì previsto che, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere delegata ad altro personale della scuola. Si riporta, qui di seguito, un passo del D.L. 111 del 6 agosto 2021 che riguarda le conseguenze del mancato possesso del Green Pass:

- "ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma

1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma

10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

Alla luce di quanto su esposto, e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, tutto il personale è tenuto a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre 2021.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gelsomina Raia

(Firma autografa sostituita a mezzostampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)